

SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

(N. 1549-A)

RELAZIONE DELLA 3^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI ESTERI)

(RELATORE BATTISTA)

SUL

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

di concerto col Ministro delle Finanze

e col Ministro del Tesoro

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 21 GENNAIO 1966

Comunicata alla Presidenza il 7 maggio 1966

Approvazione ed esecuzione dell'Accordo tra l'Italia e la Bulgaria per il regolamento del contenzioso finanziario, con Scambio di Note, concluso a Sofia il 26 giugno 1965

ONOREVOLI SENATORI. — L'accordo in esame è stato il frutto di laboriose trattative durate ben quindici anni e con esso viene regolato il contenzioso finanziario-patrimoniale tra l'Italia e la Bulgaria determinatosi dalle note misure di nazionalizzazione ed esproprio adottate in quel Paese.

L'accordo è stato firmato a Sofia il 26 giugno 1965 e la ragione di tale ritardo è dovuta alla molteplicità dei provvedimenti dei quali sono stati oggetto i beni per i quali da parte italiana si è reclamato l'indennizzo.

Le varie riforme monetarie che si sono succedute dopo il cambiamento di regime e la trasformazione subita dall'economia della Bulgaria hanno reso estremamente difficile la valutazione dei beni ai fini della determinazione degli indennizzi rendendo questa difficile ed incerta.

Comunque a conclusione di dette trattative si è addivenuto all'impegno da parte del Governo bulgaro ad effettuare il pagamento globale di 400.000 dollari al Tesoro italiano in quattro versamenti di 100.000 dollari ciascuno per ogni semestre a partire da tre mesi dopo l'entrata in vigore dell'accordo.

Tale forma di pagamento è stata particolarmente vantaggiosa, poichè i Paesi occidentali che hanno concluso accordi per lo stesso titolo hanno accettato il pagamento degli indennizzi a mezzo prelievi percentuali sulle esportazioni in un periodo di cinque o più anni.

La cifra di 400.000 dollari viene ripartita nei seguenti titoli di indennizzo a *forfait*:

1) dollari 243.000 per i beni italiani nazionalizzati o espropriati in Bulgaria nonchè per i beni tuttora liberi, ma non disponibili, appartenenti a cittadini italiani rimpatriati dopo il 15 settembre 1947, con esclusione di quelli — nazionalizzati o liberi

— che erano iscritti anche nei protocolli italo-sovietici del 31 ottobre 1949;

2) dollari 8.000 per i depositi intestati a cittadini italiani di cui è stata riconosciuta l'esistenza nelle banche bulgare. Tali depositi, rientrando nell'indennizzo globale, vengono sottratti al vincolo della utilizzazione *in loco* con evidenti vantaggi dei depositanti;

3) dollari 149.000 quale controvalore da corrispondere al nostro Governo per la cessione dell'immobile demaniale già sede delle scuole italiane a Sofia.

Nell'accordo infine si prevede che per i cittadini italiani che non intendessero di accettare l'indennizzo concordato per i beni liberi, le somme loro spettanti dovranno essere dedotte dall'importo forfetario di dollari 400.000, e attraverso uno scambio di Note complementari il Governo bulgaro precisa che quello italiano dovrà far conoscere, tre mesi prima della scadenza dell'ultimo versamento, i nomi dei proprietari che non avessero accettato l'indennizzo fissato in loro favore. Ciò facendo si sono lasciati liberi quei connazionali di accettare o meno l'indennizzo concordato o reclamare la disponibilità dei beni al Governo bulgaro.

Dall'esame dell'accordo così come sopra riassunto esso risulta conveniente sia perchè si chiude una lunga vicenda irta di difficoltà, sia perchè il pagamento della cifra concordata viene effettuato in dollari liberi entro un tempo relativamente breve di due anni, sia perchè, infine, esso crea un utile precedente per definire analoghi accordi con gli altri Paesi socialisti dell'Europa orientale, accordi i cui negoziati sono in corso da molti anni e che ci si augura vengano presto stipulati.

Per le considerazioni sopradette pertanto si raccomanda al Senato l'approvazione della relativa legge di ratifica.

BATTISTA, *relatore*

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

È approvato l'Accordo tra l'Italia e la Bulgaria per il regolamento del contenzioso finanziario, concluso a Sofia il 26 giugno 1965.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo precedente, a decorrere dalla sua entrata in vigore, in conformità al disposto dell'articolo 8 dell'Accordo stesso.